

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. IV
N. 13-A

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

(Relatori: **COLA**, per l'imputazione di concorso in concussione
e **GIRONDA VERALDI**, per l'imputazione relativa al reato elettorale)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

RANIELI

nell'ambito del procedimento penale n. 266/04 RGNR - Vibo Valentia

TRASMessa DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
DEL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

Presentata alla Presidenza il 19 gennaio 2006

ONOREVOLI COLLEGHI! La Giunta riferisce su una richiesta di autorizzazione a utilizzare intercettazioni di conversazioni del deputato Ranieli nell'ambito del procedimento penale n. 266/04 RGNR - pendente presso il tribunale di Vibo Valentia. La domanda è corredata di un insieme di allegati assai voluminoso, dal quale i sottoscritti relatori hanno ritenuto di estrapolare gli elementi più importanti.

Si tratta di un procedimento penale a carico di diversi soggetti nel quale si indaga per diversi capi d'imputazione, tra cui la turbativa d'asta, il falso in atto pubblico, la corruzione, la concussione, l'estorsione, il finanziamento illecito dei partiti politici e la violazione di leggi elettorali. I capi d'imputazione che riguardano specificamente l'on. Ranieli sono il concorso in concussione e concorso nella violazione delle disposizioni penali a tutela delle libertà elettorali nell'ambito delle elezioni provinciali del 2004.

L'ipotesi accusatoria consiste in un vasto circuito illecito che ruoterebbe intorno alla ASL 8 - Vibo Valentia e in particolare al suo commissario straordinario Santo Garofalo.

L'indagine ha preso le mosse da due fattori. In primo luogo, una relazione collegio sindacale della predetta ASL, dalla quale si traggono elementi di illiceità nella gestione della struttura sanitaria; in secondo luogo, una denuncia presentata alla procura procedente da tale Giovannina Cuda in data 4 ottobre 2004 per conto della *P&P Costruzioni SPA*, la quale si doleva di irregolarità nella aggiudicazione dell'appalto per la costruzione di un nuovo presidio ospedaliero nella città di Vibo Valentia.

In questa sede non è necessario dare compiuto conto della copiosa attività ille-

cita ipotizzata a carico dei diversi indagati, ma occorre concentrarsi sui profili concernenti il Ranieli.

Dall'esame che si è potuto effettuare della documentazione, si evince che nel gennaio 2004 la gestione commissariale dell'ASL 8 - Vibo Valentia aveva approvato la procedura di gara per la costruzione del nuovo ospedale (per circa 23 milioni e 500 mila euro), aggiudicata a un consorzio con sede in Bitonto (Bari). Tale consorzio avrebbe poi dovuto subappaltare alcune fasi dell'esecuzione alla *P&P Costruzioni SPA*. Invece, successivamente, per contrasti (non è al momento chiaro se reali o pretestuosi), il rapporto di subappalto veniva interrotto e il subappalto veniva concesso a un'altra società. Tale operazione viene ritenuta dalla magistratura un'imposizione concussoria sul consorzio, alla quale il Ranieli avrebbe concorso.

Giova osservare che i mezzi investigativi adoperati dall'autorità giudiziaria non sono principalmente le intercettazioni telefoniche, bensì le escussioni di persone sentite a sommarie informazioni e le intercettazioni ambientali. Essendo queste ultime state eseguite essenzialmente attraverso la posizione di microfoni in vari ambienti, è chiaro che sono rimasti intercettati tutti coloro che vi hanno interloquito nell'arco di tempo autorizzato dal Gip. È altresì chiaro che per questo sono venuti alla luce anche reati non direttamente riconducibili alla vicenda dell'appalto per il nuovo ospedale.

Tra questi ultimi figura anche la violazione della legge disciplinante le elezioni comunali e provinciali (decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 e legge n. 122 del 1951). Dagli atti risulta infatti che il Ranieli avrebbe concorso nel costringere due persone a sottoscrivere

contro la loro volontà le liste di candidati dell'UDC nelle elezioni provinciali del 2004.

Occorre altresì dar conto che nel maggio 2005 a carico di diversi degli indagati è stata richiesta l'applicazione di misure cautelari restrittive, che tuttavia il GIP nell'agosto 2005 ha denegato. La relativa ordinanza, alle pagine 1085 e seguenti, contiene giudizi piuttosto severi sull'ipotesi accusatoria giacché sostiene che mancano i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai pretesi reati perpetrati nell'aggiudicazione dell'appalto. Il GIP ritiene che le fonti dell'accusa siano per un verso imprecise — il collegio sindacale — e per l'altro interessate — la ditta *P&P costruzioni*. Il GIP argomenta anche la scarsa concluzione delle risultanze intercettive e per tali motivi, dopo ampia analisi, rigetta la domanda cautelare del P.M.. Per vero al Ranieli non si muovono accuse relative all'irregolarità dell'appalto, ma a un momento successivo, attinente al subappalto sottratto alla *P&P costruzioni* e affidato alla ditta dei fratelli Evalto. Ma anche su questo punto il GIP si mostra non persuaso: ritiene infatti che il titolare del Consorzio aggiudicatario dell'appalto non abbia subito alcuna costrizione nel mutare contraente per il subappalto e quindi che difficilmente possa configurarsi la concussione nella quale il Ranieli avrebbe concorso (v. pagg. 1120 e seguenti dell'ordinanza). È ben vero che giudicare in punto cautelare di gravi indizi di colpevolezza non è lo stesso che svolgere la valutazione nel giudizio vero e proprio: resta tuttavia la sensazione che l'intera indagine abbia subito dall'ordinanza del GIP un colpo non indifferente. Per completezza però occorre osservare che l'ordinanza cautelare non riguarda affatto l'episodio della pretesa violenza privata elettorale.

Nel prosieguo dell'inchiesta, l'udienza in camera di consiglio nella quale si è svolta la valutazione di rilevanza delle intercettazioni in contraddittorio tra le parti si è tenuta il 22 novembre 2005 e l'on. Ranieli vi risulta essere stato rappresentato dall'avv. Rocchetto.

In tale udienza il predetto difensore d'ufficio ha eccepito essenzialmente tre profili: 1) siccome l'on. Ranieli è indagato, non si applicherebbe l'articolo 6 ma l'ar-

ticolo 4 della l. 140 del 2003; 2) il deposito delle intercettazioni sarebbe avvenuto dopo la conclusione delle indagini preliminari (*id est*: dopo l'avviso *ex* articolo 415-*bis*) e quindi sarebbe stato violato l'articolo 268, comma 5, c.p.p.; 3) comunque, l'udienza del 22 novembre 2005, tenutasi ai sensi del 268, comma 6, non sarebbe stata preceduta dagli avvisi di cui all'articolo 268, commi 4 e 5, e quindi il relativo avviso di fissazione sarebbe nullo.

Nell'ordinanza del GIP — nel frattempo cambiato — si risponde che: 1-a) l'articolo 6 si applica alle intercettazioni indirette, mentre l'articolo 4 a quelle dirette (ciò su cui si deve concordare, conformemente alla giurisprudenza costituzionale e alla prassi della Giunta); 2-a) l'avviso di chiuse indagini (cui si è riferito il difensore di Ranieli) è relativo agli altri co-indagati e non all'on. Ranieli stesso. Dalla documentazione sembra di poter dedurre che il nome di quest'ultimo era coperto dagli *omissis* e fino all'udienza del 22 novembre 2005 egli non era ancora formalmente indagato. Sicché l'invio dell'avviso *ex* articolo 415-*bis* costituirebbe il termine valido per gli altri e non per lui. La possibilità di muovergli imputazioni discenderebbe allora dal « principio della continuità investigativa » enucleabile dagli istituti sia delle indagini suppletive *ex* articolo 419 che da quelle integrative *ex* articolo 430, i quali lasciano intendere che il P.M. ben possa svolgere ulteriori indagini e quindi depositarne successivamente gli esiti, ciò che è stato fatto nel caso in esame. Peraltro, dal tenore dell'ordinanza del GIP, si capisce che il P.M. non ha ancora chiesto il rinvio a giudizio e che quindi anche per il Ranieli provvederà all'invio dell'avviso *ex* articolo 415-*bis*; 3-a) il mancato rispetto dell'articolo 268, comma 5, (che pure il GIP riconosce) viene ritenuto non sanzionato da nullità da alcuna norma espressa. Tanto più che — anche a voler ravvisare una nullità implicita nel sistema — viene osservato che la difesa del Ranieli non ha lamentato alcun concreto pregiudizio per non aver potuto prendere visione degli atti prima del 22 novembre 2005 (ciò che il GIP ritiene integrare la sanatoria di cui all'articolo 183, lett. *b*, c.p.p.).

La Giunta ha esaminato il caso nelle sedute del 17 e del 18 gennaio 2006 (ai cui

resoconti comunque si rinvia), ascoltando l'interessato, il quale ha altresì depositato una memoria con allegata documentazione. Questo materiale, unitamente — come è ovvio — a tutto il cospicuo incartamento pervenuto dal tribunale di Vibo Valentia, e sempre rimasto a disposizione dei componenti.

Nella sua esposizione l'on. Ranieli, ripercorsa la sua storia politica, ha disegnato quelli che a suo parere sono i contorni persecutori e pretestuosi dell'inchiesta che lo vede coinvolto e del clima alimentato dai mezzi d'informazione.

All'unanime giudizio della Giunta, alla richiesta pervenuta dall'autorità giudiziaria non può essere dato un riscontro nel merito. Tra le eccezioni mosse dal difensore d'ufficio nella c.d. udienza stralcio *ex* articolo 268, comma 6, c.p.p., la terza tra quelle poc'anzi sintetizzate appare in realtà fondata e non sembrano invece convincenti i rilievi adoperati dal GIP per rigettarla.

La corretta fissazione dell'udienza in camera di consiglio per sentire le parti in ordine alla rilevanza e all'acquisizione delle intercettazioni di conversazioni presuppone la facoltà delle parti stesse di prendere cognizione dei contenuti delle captazioni. A garantire ciò, nel quadro di un ragionevole e concreto esercizio del diritto alla difesa, stanno le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 268 del c.p.p. (v. al proposito la sent. della Corte di cassazione n. 22957 del 26 maggio 2003) cui implicitamente l'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003 rinvia.

Sembrando quindi ragionevolmente fondato che all'on. Ranieli non sia pervenuto l'avviso di cui all'articolo 268, comma 4, c.p.p., è evidente che l'udienza stralcio nei suoi confronti non è regolarmente stata fissata e per conseguenza l'invio degli atti alla Camera *ex* articolo 6 della legge citata non è idoneo a incardinare legittimamente la procedura autorizzatoria.

Dagli elementi emersi dalla consultazione degli atti e dall'audizione dell'on. Ranieli potrebbe anche dedursi un quadro tendenzialmente persecutorio, quantomeno per l'accusa di concorso in concussione. Tuttavia a tale valutazione di merito, suscettibile di portare al diniego dell'autorizzazione (che pure l'on. Ranieli chiede espressamente nella sua memoria), osta l'impedimento procedurale che impone la restituzione degli atti all'autorità giudiziaria in conformità con precedenti analoghi (vedi il doc. IV, n. 8 - XIII legislatura e il doc. IV, n. 7 - XIV legislatura).

Per tali motivi la Giunta all'unanimità propone all'Assemblea di restituire gli atti all'autorità giudiziaria richiedente.

On. Aurelio GIRONDA VERALDI,
*relatore per il capo d'imputazione
relativo al reato elettorale*

On. Sergio COLA,
*relatore per il capo d'imputazione
relativo al concorso in concussione*